

## **Regolamento d'uso del marchio collettivo "Carne Podolica – Basilicata"**

### **Art. 1**

#### **Scopi - Destinatari**

- 1.1 - Il Marchio collettivo "CARNE PODOLICA BASILICATA" garantisce la carne del sistema podolico lucano, proveniente da allevamenti presenti sul territorio lucano che utilizzano tecniche atte a favorire l'igiene e il benessere degli animali, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza alimentare e che si impegnano a rispettare il disciplinare di produzione e le norme contenute nel presente regolamento.
- 1.2 – L'utilizzazione può essere concessa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli allevatori di bovini di razza podolica soci dell'A.S.P., e ai laboratori di sezionamento, porzionatura, confezionamento, alle imprese di somministrazione al pubblico e alle macellerie iscritte nei registri detenuti dall'A.S.P..

### **Art. 2**

#### **Consiglio di Amministrazione dell'Associazione**

- 2.1 – Tutte le attività dirette alla tutela e alla promozione del MARCHIO sono demandate, in via esclusiva, al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.
- 2.2 – Il Consiglio di Amministrazione esercita le attribuzioni contemplate dal presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Concessione dell'uso del marchio**

- 3.1 – L'uso del marchio è concesso alle imprese di:

- a) produzione della carne podolica destinata al consumo umano;
- b) trasformazione, commercializzazione e somministrazione al pubblico, che trasformano, commercializzano o somministrano carne podolica destinata al consumo umano.

3.2 – Le imprese di cui alla lettera a) del comma 1, per utilizzare il marchio devono:

- essere produttori zootecnici singoli o associati;
- essere soci dell'A.S.P. e in regola con il pagamento delle quote associative;
- presentare domanda di adesione al disciplinare di produzione, da inviare presso la sede dell'A.S.P., alla località Palazzo del Comune di Accettura, utilizzando il modulo di cui all'allegato A, con il quale si impegnano a rispettare il disciplinare di produzione e a consentire i controlli dei tecnici dell'A.P.A.

I bovini devono appartenere a una filiera sottoposta a un processo di rintracciabilità e in tal senso durante tutte le fasi produttive sono osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli allevatori che utilizzano il marchio devono inviare i dati dei capi all'A.S.P., che provvede alla loro gestione informatizzata.

I dati comunicati direttamente, per posta o tramite fax sono caricati nella Banca Dati dell'A.S.P.

Relativamente alle operazioni a cui sono interessati e quando ne ricorrano le circostanze adottano la seguente procedura:

#### NASCITE:

-richiedere gli auricolari alla ASL di competenza, applicare gli auricolari secondo quanto prescritto dal DPR 317/96 e successive modificazioni e integrazioni ( 20 gg lavorativi dalla nascita)

-richiedere il passaporto alla ASL di competenza entro 15 gg dalla marcatura

-comunicare all'A.S.P. i dati dei bovini marcati entro 15 gg dalla marcatura.

#### REGISTRO DI STALLA

-tenere aggiornato il registro di stalla, con la periodicità prevista dal DGR 317/96 e successive modificazioni e integrazioni.

#### SMARRIMENTO AURICOLARI

-rimarcare i capi secondo le modalità previste nel DGR 317/96 e successive modificazioni e integrazioni.

#### BOVINI MORTI

-comunicare il decesso alla ASL competente

-predisporre la documentazione di destinazione

-comunicare tale evento all'A.S.P. entro 30 gg

#### FASE DI AVVIAMENTO AL MACELLO

-compilare il "modello 4", trascrivendo i numeri ufficiali degli auricolari dei capi, allegando ai documenti di trasporto i passaporti e gli attestati di conformità al disciplinare rilasciati dall'A.S.P. dopo l'espletamento dei controlli dovuti.

3.3 – le imprese di cui alla lettera b) del comma 1 per utilizzare il marchio devono farne richiesta presentando domanda presso la sede dell'A.S.P., utilizzando l'apposito modulo allegato al presente atto, e in particolare :

ALLEGATO B, richiesta di iscrizione nell'elenco dei punti vendita carne bovina contrassegnati con il marchio "CARNE PODOLICA BASILICATA"

ALLEGATO C richiesta di iscrizione nell'elenco degli esercizi di somministrazione al pubblico di carne bovina contrassegnati con il marchio "CARNE PODOLICA BASILICATA".

Le stesse imprese saranno inserite nei relativi elenchi tenuti dall'A.S.P. e in particolare:

- elenco degli allevamenti carne bovina contrassegnati con marchio "CARNE PODOLICA BASILICATA"
- elenco dei punti vendita carne bovina contrassegnati con marchio "CARNE PODOLICA BASILICATA"
- elenco degli esercizi di somministrazione al pubblico carne bovina contrassegnati con marchio "CARNE PODOLICA BASILICATA"

Le imprese si impegnano all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni a cui esso si riferisce , e si impegnano in maniera incondizionata verso l'A.S.P. per consentire i controlli di cui ai successivi articoli.

Nelle macellerie la carne deve essere accompagnata dall'attestato di origine e macellazione e deve essere fisicamente separata da altri tipi di carne mediante l'utilizzo di idonei separatori che riportano il marchio.

3.4-Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione, il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. decide sulla concessione o sul diniego a poter aderire al disciplinare o a poter utilizzare il marchio; nel caso di rigetto della domanda, questo deve essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 118, o per reati legati al mancato rispetto in materia di protezione degli animali. Sono inoltre esclusi coloro che siano stati sanzionati per la mancata indicazione delle informazioni sull'etichette obbligatorie dall' 1 gennaio 2002.

## **Art. 4**

### **Uso del marchio**

4.1 In riferimento all'uso del marchio, l'A.S.P. determina:

- a) il logo del marchio, così come riportato nel disciplinare di produzione, presenta le seguenti caratteristiche: il logo è di forma rotonda, riporta l'immagine di una vacca con delle montagne sullo sfondo e riporta la dicitura "CARNE PODOLICA BASILICATA". Il logo sarà utilizzato anche per la marchiatura delle carcasse;
- b) il disciplinare di produzione della carne podolica;
- c) l'utilizzazione del marchio "CARNE PODOLICA BASILICATA" è subordinato all'autorizzazione e riconoscimento previsti dalla normativa in materia;
- d) le eventuali indicazioni aggiuntive e specifiche;
- e) le modalità di controllo sulla carne podolica, da effettuarsi preventivamente e successivamente alla immissione sul mercato, anche mediante controlli analitici su campioni prelevati;
- f) la natura e l'entità delle sanzioni da applicare in caso di inosservanza del presente disciplinare.

## **Art. 5**

### **Disciplinare di produzione**

5.1 – Il disciplinare di produzione della carne podolica:

- fissa i caratteri dei processi produttivi necessari per tutelare l'igiene e il benessere degli animali, l'ambiente e la salute dei consumatori;
- è formulato in conformità alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria e della sicurezza alimentare;

5.2 – L'A.S.P. provvede alla tenuta e alla conservazione del disciplinare.

## **Art. 6**

### **Controlli**

6.1 – La verifica sulla non conformità del prodotto al disciplinare di produzione è effettuata dai tecnici dell'APA .

6.2 – Gli esiti delle verifiche sono evidenziati in un rapporto che deve essere inoltrato all'A.S.P..

6.3 – Il rapporto potrà contenere, oltre a eventuali non conformità, proposte di azioni correttive all'impresa, nonché la possibilità di eseguire altre prove e controlli entro un tempo indicato.

6.3 – Il rifiuto o la mancanza esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle prove e ispezioni entro il tempo indicato comporta il non accoglimento della domanda o la revoca dell'uso del marchio.

## **Art. 7**

### **Diritti e obblighi degli imprenditori ammessi all'uso del Marchio**

7.1 – I beneficiari hanno l'obbligo di:

a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare di produzione e sono assoggettati alla potestà sanzionatoria dell'A.S.P.

b) assoggettarsi alle verifiche e dei tecnici dell'APA, consentendo loro il libero accesso, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;

c) adempiere tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte;

d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del marchio. Ogni mutamento delle condizioni produttive, a qualsiasi causa sia dovuto, deve essere tempestivamente comunicato all'A.S.P.. Quest'ultima, qualora lo reputi opportuno può sospendere, con efficacia immediata l'uso del marchio e disporre una verifica. Il provvedimento di sospensione viene annotato a margine dei registri dei beneficiari del marchio conservati presso la sede dell'A.S.P..

e) utilizzare esclusivamente il marchio per il prodotto per il quale è stato rilasciato;

f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;

g) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale pubblicitario o promozionale e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;

- h) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- i) non utilizzare il marchio se l'uso è stato revocato sospeso o in caso di rinuncia.

7.2 – I soggetti che ottengono l'autorizzazione all'uso del marchio ricevono dall'A.S.P. il materiale distintivo che ne evidenzia l'appartenenza al circuito "CARNE PODOLICA BAILICATA".

7.3 – L'A.S.P. attesta e rilascia il relativo attestato di conformità al disciplinare dopo l'espletamento dei controlli dovuti.

## **Art. 8**

### **Non conformità**

8.1 – I tecnici dell'A.P.A. comunicano all'A.S.P. le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche al fine dell'applicazione alle imprese dei provvedimenti conseguenti.

8.2 – I provvedimenti sono l'ammonizione, la sospensione e la revoca dell'uso del marchio.

8.3 – L'A.S.P. applica con proprio atto il provvedimento, alla luce delle irregolarità riscontrate dai tecnici dell'A.P.A., e lo comunica agli utilizzatori interessati tramite lettera raccomandata.

8.4 – Il provvedimento deve essere motivato.

8.5 – La sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco dei beneficiari riportati sugli appositi registri detenuti presso la sede dell'A.S.P.

## **Art. 9**

### **Ammonizione**

9.1 – L'ammonizione è applicata a fronte di non conformità lievi.

9.2 – Si considerano lievi le non conformità che non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto.

## **Art. 10**

### **Sospensione**

10.1 - La sospensione è applicata per un tempo determinato, non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

10.2 – In ogni caso la sospensione viene applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- l'impresa abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita dei tecnici dell'APA ;
- sia stato un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria ovvero nei casi di mancato rispetto da parte dell'impresa della normativa riguardante i prodotti agricoli e alimentari;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

10.3 – L'A.S.P. può disporre l'annullamento della sospensione su segnalazione dell'A.P.A che abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

10.4 – L'annullamento della sospensione deve essere annotato negli appositi elenchi dei beneficiari del marchio conservati presso la sede dell'A.S.P..

## **Art. 11**

### **Revoca**

11.1 – La revoca dell'uso del marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- mancato adempimento delle condizioni richieste per l'uso del marchio riscontrate all'esito della verifica eseguita dall'A.P.A. al termine del periodo di sospensione;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'impresa;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alle prescrizioni dell'art. 7 punto h;

## **Art. 12**

### **Rinuncia**

12.1 – L'impresa che ha ottenuto il marchio può rinunciarvi.

12.2 – La comunicazione della rinuncia deve essere inoltrata all'A.S.P. con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

12.3 - A seguito di rinuncia cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato è cancellato dall'elenco dei beneficiari.

## **Art. 13**

### **Ricorsi**

13.1 L'impresa può fare ricorso contro le decisioni dell'A.S.P. esponendo le motivazioni di dissenso a mezzo raccomandata entro trenta giorni dalla data della decisione.

13.2 – L'A.S.P. ha l'obbligo di trattare il ricorso entro 90 giorni dal ricevimento.

## **Articolo 14**

### **Pubblicità e riservatezza**

14.1 Tutti i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. sono pubblici e, pertanto, accessibili a chiunque, comprese le amministrazioni pubbliche e le associazioni dei consumatori.

14.2 – L'A.S.P., al fine di tutelare i beneficiari, mantiene riservate le informazioni raccolte in occasione dell'istruzione delle istanze per l'utilizzo del marchio e delle verifiche. La medesima riservatezza è osservata per ogni altra informazione riguardante gli imprenditori, i loro processi produttivi, la loro organizzazione aziendale, di cui l'A.S.P. sia venuta per qualsiasi causa a conoscenza.

## **Art.15**

### **Modifiche del regolamento**

15.1 – Il presente regolamento è modificabile con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. a maggioranza dei 4/5 dei suoi membri.

15.2 – La proposta di modifica può avvenire da parte di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. o da almeno 1/3 dei beneficiari iscritti nei registri conservati presso la sede dell'A.S.P.

15.3 – Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta entro sei mesi dalla presentazione.

**ALLEGATO A**

**DOMANDA DI ADESIONE  
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “CARNE PODOLICA –BASILICATA”**

**All’ Associazione per la tutela e la valorizzazione  
del sistema podolico lucano  
Località Palazzo  
75011 ACCETTURA (MT)**

Il sottoscritto..... nato il.....  
a.....residente a.....  
via.....telefono.....  
C.F.....P.IVA.....  
iscrizione Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di.....  
n° di iscrizione....., in qualità di.....  
dell’azienda.....sita in agro di.....  
località.....codice aziendale AUSL.....  
consistenza capi bovini podolici.....

**CHIEDE**

di aderire al marchio “Carne Podolica – Basilicata” di proprietà dell’A.S.P.

**DICHIARA**

- di non aver utilizzato in allevamento sostanze vietate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- di non essere stato sanzionato per reati legati all’impiego di sostanze vietate ai sensi del D. Lgs. 118 del 27.01.1992 o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di protezione degli animali. L’Azienda si impegna a comunicare all’A.S.P. eventuali variazioni dei dati sopra citati entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento;
- di accettare incondizionatamente quanto previsto nel disciplinare di produzione “CARNE PODOLICA BASILICATA” e di acconsentire a tutte le verifiche ed i controlli previsti dal circuito del marchio “CARNE PODOLICA BASILICATA”.

Si allegano i dati relativi alla consistenza dei capi allevati in Azienda.

In attesa di positivo riscontro, e a disposizione per gli adempimenti necessari.

-----  
Luogo, data

-----  
firma

**ALLEGATO B**

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL' ELENCO DEI PUNTI VENDITA CONTRASSEGNA TI CON IL MARCHIO "CARNE PODOLICA –BASILICATA"**

**All' Associazione per la tutela e la valorizzazione  
del sistema podolico lucano  
Località Palazzo  
75011 ACCETTURA (MT)**

Il sottoscritto..... nato il.....  
a.....residente a.....  
via.....telefono.....C.F.....  
.....P.IVA.....  
in qualità di titolare/responsabile legale del punto vendita.....  
con sede a.....CAP.....Via.....  
telefono.....P.IVA.....  
iscrizione alla Camera di Commercio Ind. Agr. e Artig. di.....n°.....

**CHIEDE**

di iscrivere il punto vendita nell'elenco di punti vendita contrassegnati con il marchio "CARNE PODOLICA BASILICATA".

**SI IMPEGNA**

- a comunicare all'A.S.P. eventuali variazioni dei dati sopra citati entro 30 giorni dall'avvenuti cambiamento;
- ad autorizzare l'A.S.P. all'utilizzo dei dati sopra citati relativamente alle attività di verifica da parte dell'APA;
- a ottemperare a quanto previsto nel disciplinare di produzione "CARNE PODOLICA BASILICATA", e ad accettare le verifiche e i controlli diretti e indiretti dell'APA.

-----  
Luogo, data

-----  
firma

**ALLEGATO C**

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO CONTRASSEGNA TI CON IL MARCHIO "CARNE PODOLICA –BASILICATA"**

**All' Associazione per la tutela e la valorizzazione  
del sistema podolico lucano  
Località Palazzo  
75011 ACCETTURA (MT)**

Il sottoscritto..... nato il.....  
a.....residente a.....  
via.....telefono.....C.F.....  
.....P.IVA.....  
in qualità di titolare/responsabile dell'esercizio di somministrazione al pubblico.....  
..... con sede a.....CAP.....  
Via.....telefono.....  
P.IVA..... iscrizione alla Camera di Commercio Ind. Agr. e Artig.  
di.....n°.....

**CHIEDE**

di iscrivere il punto vendita nell'elenco degli esercizi di somministrazione al pubblico contrassegnati con il marchio "CARNE PODOLICA BASILICATA" .

**SI IMPEGNA**

- a comunicare all'A.S.P. eventuali variazioni dei dati sopra citati entro 30 giorni dall'avvenuti cambiamento;
- ad autorizzare l'A.S.P. all'utilizzo dei dati sopra citati relativamente alle attività di verifica da parte dell'APA;
- a ottemperare a quanto previsto nel disciplinare di produzione "CARNE PODOLICA BASILICATA", e ad accettare le verifiche e i controlli diretti e indiretti dell'APA .

-----  
Luogo, data

-----  
firma